

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FOLLONI, ZANOLETTI, COSTA e CAMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Nuove norme sulla nomina del Consiglio di amministrazione
della RAI-TV spa

ONOREVOLI SENATORI. - La vicenda della RAI-TV è da tempo ormai all'esame del Parlamento. La questione della nomina del consiglio di amministrazione è divenuta l'occasione di uno scontro tra i due schieramenti che rischia di paralizzare l'attività legislativa rispetto a impegnative scadenze parlamentari. È un problema troppo delicato per potere essere affidato ad una prova di forza anziché di confronto costruttivo.

Da un lato si sta affrontando il problema della riforma generale dell'ordinamento radiotelevisivo e dall'altro, con altri numerosi provvedimenti si cerca di uscire dalla crisi del consiglio di amministrazione che risulta ad oggi incompleto rispetto alla composizione originaria rispetto alle scelte operate con la legge 25 giugno 1993, n. 206, maturata - non va dimenticato - in un particolare clima politico.

Non vi è dubbio che occorre trovare nuove soluzioni legislative al fine di garantire alla RAI-TV spa un corretto funzionamento dell'organo di gestione.

Non va dimenticato che il conflitto tra le forze politiche deriva essenzialmente dall'impatto del sistema elettorale maggioritario su una materia che richiede un patto maggioranza e opposizione sia nel controllo che nella gestione della impresa pubblica radiotelevisiva. È stato da più parti rilevato che l'attuale disciplina della società concessionaria del servizio pubblico appare inadeguata rispetto ad una situazione nuova e certamente complessa come quella che riguarda il settore dell'informazione radiotelevisiva pubblica. Occorre infatti evitare qualsiasi interferenza dell'Esecutivo nella vita e nella attività della azienda RAI per non violare i principi della sentenza n. 225 del 1974 della Corte costituzionale secondo

cui è escluso ogni controllo diretto o indiretto del potere esecutivo, e questo spetta invece al Parlamento.

In un contesto di forte divaricazione va tuttavia sottolineato come le forze politiche abbiano operato per trovare una intesa che ha trovato una prima significativa punto di convergenza nella riunione del tavolo delle regole del 20 luglio 1995. In quella sede è stato riaffermato che le «delegazioni dell'Ulivo e del Polo con il concorso della Lega hanno convenuto» sui seguenti punti che opportunamente riportiamo:

1) «che i presidenti delle commissioni e comitati bicamerali di garanzia e di controllo siano eletti fra i componenti dei gruppi parlamentari di opposizione»;

2) le delegazioni hanno altresì registrato la convergenza sui nuovi meccanismi di elezione del consiglio di amministrazione della RAI assumendo comunemente l'impegno per l'approvazione della normativa. La data di entrata in vigore sarà esaminata in sede parlamentare, durante l'*iter* della legge. Obiettivo delle nuove norme è assicurare la nomina di un organo di governo del servizio pubblico che ne definisca la natura di strumento di garanzia nei confronti dei cittadini».

Nonostante questa premessa, in sede parlamentare non si sono avuti significativi progressi per una intesa seria, quello che si potrebbe definire un «patto per il servizio pubblico radiotelevisivo» che eviti una dannosa quanto inutile contrapposizione.

L'ispirazione del presente disegno di legge propone una formula innovativa riportando nell'ambito parlamentare il potere di nomina e di controllo, rappresentando tutte le componenti del Paese, nella ricchezza

della loro diversità del pluralismo culturale e politico.

La nuova disciplina della designazione dei membri del consiglio di amministrazione che viene proposta si ispira a questi princìpi:

1) all'IRI spa è attribuito il potere di designazione dei cinque membri:

2) i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati da una commissione paritetica Camera-Senato composta da un rappresentante per ogni gruppo costituito presso le due Camere, integrato per iniziativa dei presidenti di Camera e Senato da un numero di parlamentari tale da rendere paritetica tra forze di maggioranza e di opposizione la composizione della commissione;

3) il Consiglio di amministrazione è sottoposto al controllo della commissione paritetica;

4) il Consiglio può revocare la fiducia al Consiglio di amministrazione della RAI spa, se constatata che questo si discosti dagli indirizzi parlamentari sul servizio pubblico;

5) il Consiglio elegge il presidente al suo interno;

6) se la proposta formulata dall'azionista di maggioranza IRI spa non è accolta, l'IRI formula una seconda diversa proposta; se anche questa seconda proposta non viene accolta la Commissione paritetica chiede all'IRI spa di indicare cinque nuovi nominativi e si esprime con voto sui nomi delle tre rose. Risultano eletti i cinque membri che ottengono i maggiori consensi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Fino al riassetto complessivo del sistema radiotelevisivo, il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana spa è composto da cinque membri.

2. Il potere di nomina del consiglio di amministrazione della Rai-Radiotelevisione italiana spa spetta ad una commissione paritetica della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, composta da un rappresentante per ogni gruppo costituito presso le due Camere, integrato per iniziativa dei presidenti delle due Assemblee legislative da un numero di parlamentari tali da rendere paritetica tra forze di maggioranza e forze di opposizione la composizione della commissione stessa.

3. All'IRI spa spetta il potere di designare cinque membri del consiglio di amministrazione. Se la proposta formulata dall'azionista di maggioranza IRI spa non è accolta l'IRI spa formula una seconda diversa proposta. Ove anche questa seconda diversa proposta non venisse accolta la Commissione paritetica formula all'IRI spa di indicare cinque nuovi nominativi e si esprime con voto sui nomi delle tre rose. Risultano eletti i cinque nominativi che ottengono i maggiori consensi.

4. Il consiglio di amministrazione della RAI spa è sottoposto al controllo della Commissione paritetica.

5. La Commissione paritetica può revocare la fiducia al consiglio di amministrazione della RAI spa se constata che esso si discosti dagli indirizzi parlamentari sul servizio pubblico.

6. Il Consiglio di amministrazione elegge il presidente al suo interno.

7. La Commissione paritetica elabora un regolamento interno che sarà emanato di concerto tra i Presidenti delle due Camere

del Parlamento, sentiti i rispettivi uffici di presidenza.

8. È soppressa la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, costituita ai sensi della legge 14 aprile 1975 n. 103.

